

**Legge regionale 26 novembre 2004, n. 30 (BUR n. 121/2004) –
Testo storico**

**DISPOSIZIONI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA E DI
MODIFICA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25
“DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ⁽¹⁾**

**Art. 1 - Interpretazione autentica dell'articolo 49 della legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione
del trasporto pubblico locale".**

1. Nel comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, la dizione: *"sino alla attivazione delle procedure di cui all'articolo 32"* deve essere intesa come: *"a seguito della ⁽²⁾ stipula dei contratti di servizio fra gli enti affidanti ed i soggetti affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale"*, conseguentemente i contributi erogati dalla Regione prima della stipula dei contratti di servizio devono intendersi assegnati esclusivamente a ripiano delle perdite di esercizio ai sensi del Titolo III "Ripiano dei disavanzi di esercizio" della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, a cui rinvia il medesimo articolo 49.

**Art. 2 - Modifica all'articolo 17, comma 2, lettera b) della legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione
del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.**

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo la parola *"lagunare"* è aggiunta la parola *"fluviale"*.

**Art. 3 – Disposizioni transitorie relative all'affidamento dei
servizi di trasporto pubblico locale.**

1. Gli affidatari, alla data del 31 dicembre 2003, dei servizi minimi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni, proseguono la gestione dei servizi sino al 31 dicembre 2006 e i relativi contratti di servizio sono prorogati sino al 31 dicembre 2006. ⁽³⁾

2. Al fine di conseguire obiettivi di miglioramento dell'organizzazione del servizio, è data facoltà agli Enti affidanti d'intesa con i soggetti affidatari di rinegoziare i contenuti dei contratti di cui al comma 1.

3. I servizi aggiuntivi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, e i contratti di subaffidamento di cui all'articolo 26 della medesima legge regionale, possono essere prorogati sino alla data del 31 dicembre 2005.

- 1() Con la sentenza n. 80/2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1.
- 2() Nel testo approvato dall'Aula per mero errore materiale è scritto “a seguito della” invece che “sino alla” così come risulta dall'avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 129 del 21 dicembre 2004 pag. 214.
- 3() Con la sentenza n. 80/2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1